

Comune di RADICOPANIProvincia di SIENA**Deliberazione originale del Consiglio comunale**N. 35 del Reg.OGGETTO: Approvazione Regolamento Diritti di SegreteriaData 6/6/1992L'anno millenovecentonovantadue, il giorno Sei del mese di Giugno  
alle ore 15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla Prima convocazione in sessione Stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Bonsignori A.	SI				
Franci A.S.	SI				
Cecconi G.	SI				
Massari L.	SI				
Pascucci W.	SI				
Maccari S.	SI				
Magrini M.	SI				
Rappuoli R.	SI				
Battisti S.	SI				
Benenati F.	SI				
Morettoni N.		SI			
Bonsignori D.	SI				
Foà U.	SI				
Tondi S.		SI			
Mazzuoli G.	SI				

Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 13In carica n. 15Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bonsignori Anna nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Cortazzo dr. Nicola. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: .....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO che l'art.16 comma 10 del D.L. 20/5/1992 n.289 prevede l'istituzione dei diritti di segreteria in materia urbanistica ed edilizia;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta dalla Giunta Municipale con l'ausilio del tecnico comunale;

RITENUTO di dover accettare tale proposta;

CON VOTI FAVOREVOLI 12 e contrari 1 (Mazzuoli Giovannino)

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato Regolamento che disciplina i diritti di Segreteria di cui all'art.16 comma 10 del D.L. 20/5/1992 n.289 con relativi allegati, che si compone di 9 articoli.

# COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

---

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

REGOLAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

(approvato con deliberazione C.C. n.35 /92)

## Art. 1

### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'irradiamento in questo Comune dei diritti di segreteria di natura denominati "imposta" istituiti dal D.L. n° 289 del 20/5/1992, convertito nella Legge n° 47 del 28/2/1993.

## Art. 2

### Introduzione dell'imposta

Sono applicati, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la delibera di adozione del presente regolamento, i diritti di segreteria sul rilascio degli atti seguenti:

a) i certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni edilizie, certificati ed attestazioni richieste in procedimenti di privati;

b) le concessioni edilizie;

c) le notificazioni amministrative a carico del richiedente.

Non sono soggetti al tributo i documenti rilasciati allo Stato e per la realizzazione di opere pubbliche, agli enti istituzionalmente competenti comprese le autorizzazioni e concessioni per opere Comunali.

## Art. 3

### Tariffe

L'ammontare dovuta è quello indicato per ciascuno tipo di atto nelle allegate tabelle A e B.

## Art. 4

### Documenti in Variante

I documenti rilasciati in variante a precedente autorizzazione o concessione sono oggetto di imposta in modo autonomo. Pertanto per le concessioni edilizie in variante l'imposta è correlata alla cubatura fuori terra o alla superficie ulteriormente consentita.

Le concessioni in variante che sostanzialmente o no comportano un aumento della cubatura o superficie, assottigliate al 50% e pagate al minimo dell'imposta.

#### Art. 5

##### Pertinenze in Zone Protette

Sui documenti relativi ad opere costituenti pertinenze su edifici o aree vincolate ai sensi delle leggi 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi concessione edilizia i diritti sono applicati sulla base della tabella "allegato B".

#### Art. 6

##### Modalità di pagamento

L'applicazione dei diritti di segreteria è effettuata mediante apposizione di marche sul documento al momento del suo rilascio, previo versamento da parte dei richiedenti di quanto dovuto.

Il pagamento può avvenire in contanti presso l'ufficio addetto al rilascio del documento, ovvero mediante versamento nel c.c.p. intestato al tesoriere di questo comune con indicazione, sull'apposito spazio del bollettino postale, della causale di versamento, ed esibizione della ricevuta all'ufficio che rilascia il documento.

Il versamento nel c.c.p. è obbligatorio quando sia richiesto l'inoltro del documento a mezzo servizio postale; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta, in originale o fotocopia, del bollettino comprovante l'avvenuto versamento della somma dovuta.

#### Art. 7

##### Contabilità delle marche segnatasse

Le marche relative ai diritti di segreteria sono date in carico dal Tesoriere comunale ai funzionari comunali che, presso gli uffici interessati, sono addetti al rilascio dei documenti.

I predetti funzionari sono tenuti ad annotare su di un apposito registro di carico e scarico i valori delle marche ricevute dal Tesoriere, di quelle applicate sui documenti rilasciati, le somme incassate e quelle versate dal soggetto nell'apposito c.c.p., nonché i versamenti fatti dal funzionario al Tesoriere, da effettuare ogni lunedì, nell'ammontare di tutte le somme incassate durante la settimana precedente.

#### Art. 8

##### Approvazione rendiconto

Entro il 25 gennaio di ogni anno ciascun funzionario adetto presenta all'Amministrazione il rendiconto dell'anno precedente nel quale sono indicati i movimenti giornalieri e globali delle marche e dei versamenti effettuati. Tale rendiconto, previa verifica della ragioneria comunale, è sottoposto alla Giunta comunale per l'approvazione.

#### Art. 9

##### Spettanza totale

I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati in apposito articolo del capitolo "Diritti di segreteria". Non sono suscettibili di compartecipazione o riparto.

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI RICHIESTE IN PROCEDIMENTI DI PRIVATI, DA UN VALORE MINIMO DI L. 10.000 AD UN VALORE MASSIMO DI L. 100.000.-

1) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA:

1.a - di terreni esclusivamente agricoli  
(zone E - D.M. 2.04.1968) L. 10.000

1.b - di altri terreni L. 20.000

2) AUTORIZZAZIONI EDILIZIE:

2.a - esecuzione di opere di manutenzione straordinaria (artt. 31 e 48 Legge 5.08.1978 n. 457) L. 10.000

2.b - esecuzione di interventi di restauro o di risanamento conservativo (art. 31 Legge 5.08.1978 e art. 7 Legge 25.03.1982, n. 94) L. 20.000

2.c - esecuzione di opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, in zone non vincolate ai sensi della Legge 1.06.1939, n. 1089 e 29.06.1939, n. 1497 (art. 7 Legge 25.03.1982, n. 94) L. 20.000

2.d - esecuzione di occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero L. 50.000

2.e - esecuzione di opere di demolizioni, rinterri e scavi, che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere L. 50.000

3) Autorizzazione a lottizzare (art. 28 Legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150) L. 100.000

4) Autorizzazione attuazione di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 Legge 5.08.1978, n. 457) L. 100.000

5) Autorizzazione di abitabilità o agibilità (art. 221 T.U. Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265)	L.	50.000 (*)
6) Autorizzazione provvisoria allo scarico di reflui fognali (art. 15 Legge 10.05.1976 n. 319)	L.	20.000 (*)
7) Certificazioni richieste da privati in merito a specifiche questioni edilizie o urbanistiche	L.	20.000
8) Autorizzazione allo scarico (art. 9 Legge 10.05.1976, n. 319)	L.	20.000 (*)
9) Certificato Urbanistico edilizio (art. 8 Legge 25.03.1982, n. 94)	L.	50.000
10) Certificazione di inizio e fine lavori	L.	10.000
11) Attestazione deposito documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla Legge 373/76 e dal suo regolamento d'attuazione (art. 17 Legge 30.04.1976, n. 373)	L.	10.000
12) Attestazione deposito progetto impianto termico (art. 9 Legge 373/1976)	L.	10.000
13) Attestazioni richieste da privati in merito a questioni edilizie e urbanistiche	L.	20.000

---

(\*) per ogni unità immobiliare

Senza incremento di superficie coperta	L.	30.000
Con superficie cop. fino a 100 mq.	L.	70.000
" " " " da 101 a 300 mq.	L.	100.000
" " " " da 301 a 500 mq.	L.	200.000
" " " " da 501 a 750 mq.	L.	350.000
" " " " da 751 a 1000 mq.	L.	500.000
" " " " da 1001 a 2000 mq.	L.	750.000
" " " " da 2001 e oltre	L.	1.000.000

5) Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzare nelle zone agricole, escluse le residenze, eseguite da soggetti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge del 9.05.1975 n. 153

Senza incremento di superficie	L.	30.000
Con superficie cop. fino a 30 mq.	L.	30.000
Con superficie cop. da 31 a 50 mq.	L.	50.000
" " " " da 51 a 100 mq.	L.	70.000
" " " " da 101 a 200 mq.	L.	90.000
" " " " da 201 a 400 mq.	L.	110.000
" " " " da 401 a 1000 mq.	L.	150.000
" " " " da 1001 a 3000 mq.	L.	250.000
" " " " da 3001 e oltre	L.	500.000

7) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente soggetti a concessione edilizia, art. 31 lettere d) ed e) della legge 5-08-1978, n. 457

7.a - interventi di ristrutturazione edilizia (lettera "d" art. 31 Legge 457/78) esclusi quelli di cui ai successivi punti 8/b e 8/c

L. 70.000

7.b - concessione per l'attuazione di un piano di ristrutturazione urbanistica (lettera "e") art. 31 Legge 457/78

L. 300.000

## TABELLA. "B"

CONCESSIONI EDILIZIE, DA UN VALORE MINIMO DI L. 30.000 AD UN VALORE MASSIMO DI L. 1.000.000.-

- 1) Costruzione, <sup>no volumi</sup> ampliamento e sopraelevazione, di edifici nelle zone territoriali omogenee A - B - C e F di cui al D.M. 2.04.1968

Senza incremento di cubatura urbanistica	L.	30.000
Con incremento di volume f.t. fino a 200 mc.	L.	50.000
" " " " da 201 a 500 "	L.	100.000
" " " " da 501 a 750 "	L.	150.000
" " " " da 751 a 1000 "	L.	250.000
" " " " da 1001 a 5000 "	L.	500.000
" " " " oltre i 5000 mc.	L.	1.000.000

- 2) Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici:

- di edilizia convenzionata, di cui agli artt. 7 e 8 Legge 28.01.1977, n. 10;
- nelle zone vincolate per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge n.167 del 18.04.1962;

Senza incremento di cubatura urbanistica	L.	30.000
Con volume f.t. fino a 200 mc.	L.	30.000
" " " da 201 a 500 mc.	L.	50.000
" " " da 501 a 750 "	L.	70.000
" " " da 701 a 1000 "	L.	100.000
" " " da 1001 a 5000 "	L.	250.000
" " " da 5001 e oltre "	L.	500.000

- 3) Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici residenziali in zone agricole E di cui al D.M. 2.04.1968 realizzati da soggetto non imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9.05.1975, n. 153

Senza incremento di cubatura urbanistica	L.	30.000
Con volume f.t. fino a 200 mc.	L.	50.000
" " " da 201 a 500 mc.	L.	100.000
" " " da 501 a 750 mc.	L.	150.000
" " " da 751 a 1000 mc.	L.	250.000
" " " da 1001 a 5000 mc.	L.	500.000
" " " da 5001 e oltre	L.	1.000.000

- 4) Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone D di cui al D.M. del 2.04.1968, ivi comprese le residenze di custodia e loro varianti in corso d'opera

8) Opere per le quali non è dovuto il contributo di concessione ai sensi dell'art. 9 della Legge 28.01.1977, n. 10

- 8.a - opere da realizzare nelle zone agricole, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 153/1975 L. 100.000
- 8.b - interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione L. 30.000
- 8.c - interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari L. 30.000
- 8.d - interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni L. 30.000
- 8.e - opere di urbanizzazione eseguite da privati anche in attuazione di strumenti urbanistici L. 30.000
- 8.f - opere realizzate da aventi diritto su immobili di proprietà dello stato L. 30.000



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Consiglio

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

Cortazzo dr. Nicola

Cesce G.

Prot. N. 600

511 GIU 1992

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
  - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
  - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
  - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
  - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Timbro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 29-7-92 al 15-8-92 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 29-7-92
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (Art. 46, comma 1);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4):

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li 1-8-92

Il Segretario Comunale

Nicola Cortazzo